



*Centro Studi
Colombo*

D.Lgs. 15 aprile 2005, n.76

***“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma
1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”***

Art. 1

- La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità.
- L'obbligo scolastico è ridefinito a diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere;
- La Repubblica assicura il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, o fino al conseguimento di una qualifica almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
- L'istruzione è un diritto soggettivo e un dovere sociale, anche per gli stranieri presenti sul territorio.
- Garanzia di integrazione per istruzione e formazione anche per le persone in situazione di handicap.

Art. 2

- Il diritto-dovere inizia con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria.
- Iniziative di orientamento delle scuole secondarie di I grado.
- Iscrizione ad istituto del sistema di licei o del sistema di istruzione e formazione professionale.
- Attori dell'attuazione del diritto-dovere sono: alunni, famiglie, istituzioni scolastiche e formative e soggetti che assumono con il contratto di apprendistato.

Art. 4

- Adozione di linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione e il recupero degli abbandoni.
- Iniziative di orientamento e azioni formative delle scuole secondarie di primo grado per garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Art.5

- I genitori (o chi ne fa le veci) sono i responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione.
- A tale adempimento partecipano anche: Comune, Dirigente scolastico, Provincia e soggetti che assumono con contratto di apprendistato.
- Sanzioni in caso di mancato assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 7

- Monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto.
- Relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Art.8

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.